

SINTESI TASSAZIONE CRIPTOVALUTE E QUADRO RW

(Allegato Lettera informativa n. 6/2022)

Le criptovalute (es. bitcoin) sono un tipo di moneta virtuale utilizzata per le transazioni online e sono disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lett. qq) del D.Lgs. 90/2017 che le identifica come *“la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”*.

In particolare l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 72/E/2016 ha definito il bitcoin come una *“tipologia di moneta virtuale utilizzata come moneta alternativa, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati”*. Su queste premesse la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, su cui l'Agenzia delle Entrate si è uniformata, con la sentenza del 22 ottobre 2015, causa C-264/14, ha stabilito che l'attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, fatta in modo professionale ed abituale, costituisce un'attività rilevante, oltre agli effetti dell'Iva, anche dell'Ires e dell'Irap.

TRATTAMENTO FISCALE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE

In merito alla tassazione a carico delle persone fisiche che possiedono bitcoin o altre monete virtuali al di fuori delle attività d'impresa, si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate, ha affermato che le valute virtuali detenute al di fuori del regime d'impresa possono generare un reddito diverso, tassabile in base ai principi di cui all'art. 67 del Tuir. Nello specifico **le imposte risultano dovute sulle eventuali plusvalenze maturate solo e soltanto se la giacenza media dei portafogli elettronici (wallet) detenuti dal medesimo contribuente, supera, per almeno sette giorni consecutivi, la detenzione di controvalore pari a 51.645,69 euro**. In questo caso la plusvalenza dovrà essere dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF, liquidando la relativa **imposta sostitutiva del 26%**.

Si precisa, inoltre, che le citate valute non sono soggette all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria.

OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW DEL MODELLO REDDITI PF

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167 del 1990, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a specificare **l'obbligo**, a carico delle persone fisiche residenti in Italia, **di inserire nel quadro RW** del modello Redditi PF **il possesso di valute virtuali** equiparando le stesse ad attività estere di natura finanziaria (praticamente a valute estere) suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre

del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso in cui la valuta virtuale sia venduta in corso d'anno.

L'obbligo del monitoraggio fiscale e quindi l'indicazione di valuta virtuale nel quadro RW, è stato **esteso anche alla detenzione di criptovalute in wallet privati** (trattasi di detenzione a titolo personale di moneta virtuale senza l'intervento di intermediari non residenti). Detta fattispecie, inizialmente non soggetta agli obblighi di monitoraggio fiscale, rientra negli obblighi in questione e nella conseguente compilazione del quadro RW, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 788 del 24 novembre 2021. Vogliamo tuttavia precisare che la posizione espressa riguarda il parere dell'Agenzia, mancando una disciplina giuridica specifica sull'argomento.

Pertanto, stante quanto sopra anche alla luce delle elevate sanzioni in caso di mancata compilazione del quadro RW, Vi invitiamo a comunicare allo Studio gli eventuali acquisti e vendite di criptovalute effettuati nel corso dell'anno.